



CITTA' DI FERMO

Regolamento dell'Avvocatura Comunale

(Modificato da ultimo con deliberazione G.C. n.399 del 29/11/2016)

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI FERMO

CAPO I - OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 1

Oggetto

- 1 Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura comunale denominato "Unità Affari Legali" (di seguito anche solo "Ufficio Legale"). gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
- 2 Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici.
- 3 Gli Avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
- 4 Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
- 5 L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
- 6 La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della Posizione Organizzativa di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art. 8 comma 1 lett. b e c del CCNL del 31.03.1999.
- 7 Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie.

Articolo 2

Organizzazione

1. L'Avvocatura Comunale, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di "Unità Affari Legali – Avvocatura", è dotata di personale togato e di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
2. Preposto all'Avvocatura Comunale è un avvocato iscritto all'Albo Speciale, con funzioni di coordinamento e in posizione di *primus inter pares* rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo Ufficio.
3. La dotazione di personale togato e di supporto è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.
4. L'Avvocatura Comunale si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.
5. Il servizio amministrativo e/o ausiliario dell'Avvocatura :

1. riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
2. si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
3. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
4. si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
5. riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
6. cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

6. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dall'avvocato iscritto all'Albo Speciale, a cui sono assegnate funzioni di coordinamento

7. L'Avvocato assegnato all'Ufficio Legale risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al Sindaco legale rappresentante dell'Ente.

Articolo 3

Funzioni dell'Avvocatura

1 L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente e delle sue società in house, limitatamente alla fase di liquidazione, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.

2. La funzione contenziosa è svolta nei:

- a. giudizi amministrativi;
- b. giudizi civili;
- c. giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
- d. giudizi dinanzi alla Corte dei Conti;
- e. giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Sindaco;
- f. giudizi arbitrali;
- g. giudizi tributari nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto, dal tipo di organizzazione del comune.

3 All'avvocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge n. 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" con le conseguenti responsabilità professionali .

In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate anche superiori ed ai collegi arbitrali. Tali compiti vengono svolti dai componenti dell'Ufficio Legale con l'autonomia caratterizzante la professione forense

4 L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e

competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

- 5 La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

Articolo 4

Assegnazione del patrocinio

1. L' Avvocatura comunale opera di norma in modo unitario, tuttavia è facoltà della giunta conferire il mandato anche disgiuntamente, ad uno o più dei componenti dell'ufficio.

Articolo 5

Incarichi esterni

1. E' facoltà della Giunta, nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio – in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale e comunque di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Ufficio Legale – attribuire un mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.

Articolo 6

Composizione dell'Ufficio Legale

1. Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente i dipendenti appartenenti alla categoria D o all'area dirigenziale, ove prevista tale figura, abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 15, lett. b) L. 247/12), inquadrati nell'Unità Affari Legali – Avvocatura con apposito provvedimento.

2. La rimozione dell'avvocato dall'Ufficio Legale e la sua assegnazione ad altro incarico è possibile solo nei seguenti casi :

- cancellazione dall'Elenco Speciale, disposta dal competente Consiglio dell'Ordine, per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla Legge Professionale;
- richiesta di mobilità volontaria interna subordinata all'assenso dell'Ente;
- sanzioni disciplinari per fattispecie che rendono incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con il legale rappresentante dell'Ente e/o che denotino situazioni di "incompatibilità ambientale";

Articolo 7

Dotazione strumentale dell'Avvocatura

- 1 La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.

- 2 La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Articolo 8

Modalità per le costituzioni in giudizio

1. La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore, che come convenuto, è preceduta dalla deliberazione della Giunta Comunale su proposta formalizzata dal dirigente della struttura interessata alla costituzione stessa, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza.
2. La costituzione in giudizio è preceduta dal parere dell'Avvocatura, da acquisire a cura del proponente l'azione o dal Segretario generale, nel caso in cui il proponente sia il Sindaco o l'organo collegiale.
3. La funzione del parere dell'Avvocatura, che può essere reso anche in forma verbale dall'Avvocato dell'Ente, è di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché verificare la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.

Articolo 9

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici, sono:
 - il Sindaco;
 - il Segretario generale;
 - il Dirigente.
2. Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.
3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
4. I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale.
5. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.
6. Tutti i pareri dell'Avvocatura vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura.

Articolo 10

Ulteriore attività

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente tariffa professionale.

2. L'Avvocatura provvede altresì a:

- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- partecipare a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia.

Articolo 11

Dovere di collaborazione

1. I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.

2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Dirigente del settore competente deve redigere ed inoltrare all'Ufficio Legale, entro giorni quindici (15) dalla notifica, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.

3. Il termine di giorni quindici potrà essere abbreviato, su richiesta anche verbale dell'Ufficio Legale, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.

4. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

Capo II – Disciplina dei compensi professionali

Articolo 12

Compensi

1. Agli Avvocati appartenenti all'Unità Affari Legali – Avvocatura, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui *“Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578”*.

2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

- a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente,

avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

3. Per “*sentenza favorevole all’Ente*” si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali:
 - a. sono sostanzialmente accolte le domande dell’ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell’ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
 - b. per gli atti transattivi, quando l’importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui il comune abbia ricevuto almeno l’ottanta per cento di quanto richiesto e l’importo sia ritenuto congruo dal dirigente competente;
4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l’Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.
5. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all’ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal giudice d’appello.
6. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell’Ente in misura pari all’importo liquidato dall’Autorità Giudiziaria, ad esclusione delle sole spese vive già anticipate dall’Ente a cui spetta il rimborso, previo recupero dalla parte soccombente. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, limitatamente ai soli procedimenti di recupero coattivo di crediti tributari, di qualsiasi genere, una quota fino ad un massimo del 40% (quaranta per cento) dei compensi professionali effettivamente incassati dal Comune viene riversata allo stesso. La predetta quota potrà essere diminuita, con provvedimento dirigenziale, fino al 20% (venti per cento) in caso di riduzione dell’attuale dotazione del servizio amministrativo di cui all’articolo 2. A tal fine, l’Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie.
7. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti ai minimi della vigente tariffa professionale e sono a carico del comune.
8. I compensi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti “oneri riflessi”). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all’IRAP.
9. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale *ante causam*, ad eccezione degli importi versati da terzi (compagnie assicurative, privati, ecc.) a titolo di “spese legali”, in analogia a quanto stabilito al comma 6, per l’attività stragiudiziale di recupero crediti (danni al patrimonio in genere, ecc.) espletata dall’Avvocatura.
10. Quando il mandato è conferito contemporaneamente a più componenti dell’Ufficio Legale, congiuntamente e/o disgiuntamente, le competenze spettano in quota parte uguale per ciascuno, ad eccezione dei casi in cui per motivi particolari (assenza prolungata per malattia, astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, mandato elettivo, ecc.) occorre tenere conto dell’effettivo apporto alla specifica causa, in tal caso la quota di competenze del singolo legale viene attribuita, in tutto o in parte, agli altri colleghi.

11. Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, non viene riconosciuto ai legali interni alcun importo. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.
12. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per gli otto trimestri successivi alla data di quiescenza.

Articolo 13

Corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese

1. Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti.
2. La liquidazione a favore dell'avvocato interno ha luogo con determinazione del dirigente responsabile del Settore Personale. A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento favorevole.
3. Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.
4. La sola spesa per l'iscrizione all'Albo professionale è anticipata dal professionista e viene rimborsata previa presentazione di attestazione di avvenuto pagamento.

Articolo 14

Correlazione con la retribuzione di risultato

1. Qualora l'avvocato sia titolare di posizione organizzativa o di incarico di alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL 14.9.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è stabilita come segue:
 - fino ad € 8.000,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato;
 - da € 8.001,00 ad € 12.000,00: decurtazione pari al 30% dell'indennità di risultato;
 - oltre € 12.001,00 decurtazione pari al 50% dell'indennità di risultato.
2. L'importo dei compensi professionali percepiti nell'anno non potrà comunque superare il limite massimo pari al 40% del trattamento economico complessivo annuo.

Articolo 15

Fondo di compensazione

1. Nei casi in cui il presente regolamento pone a carico dell'Ente somme relative a competenze professionali spettanti agli avvocati interni, le stesse potranno essere liquidate nei limiti del fondo finanziato annualmente con risorse di bilancio.
2. Il fondo è pari ad € 10.000,00 oltre ad oneri riflessi ed IRAP; una quota dello stesso, fino ad massimo del 10%, è destinata al personale amministrativo addetto all'Ufficio Legale. Il fondo viene erogato fino all'importo documentato, come indicato dall'articolo precedente, e la quota destinata al personale amministrativo viene liquidata nella percentuale massima del 10% di quanto spettante ai legali. Qualora le somme maturate nell'anno solare di riferimento siano eccedenti rispetto al fondo stanziato, la quota in esubero, ivi compresa la quota destinata al personale amministrativo, non viene corrisposta. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, le somme eccedenti eventualmente maturate, potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo, e, comunque,

sempre nei limiti del predetto importo, in carenza di somme maturate nell'anno solare di riferimento.

3. L'importo del fondo è soggetto a verifica biennale e potrà essere adeguato, in sede di predisposizione del bilancio annuale, in misura pari al 10%, qualora la media degli importi eccedenti il fondo nel biennio precedente superi l'importo massimo del fondo in misura superiore al 10%.

Articolo 16

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora concluse.

2. In via transitoria, il presente regolamento si applica anche a:

- compensi relativi a cause concluse con provvedimento definitivo, già emanato alla predetta data e per i quali possono ancora essere attivate e/o sono in corso le procedure di recupero;
- compensi professionali già recuperati e non ancora erogati.

Ai provvedimenti di cui al presente comma si applicano le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, facendo riferimento alla data di deposito del provvedimento giudiziale stesso.